

COMUNE DI GAZZANIGA
Provincia di Bergamo

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 5/03/2013

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13/06/2003

Entrato in vigore il 1/07/2003

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 8/8/2005

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5/03/2013

INDICE

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

<i>Art. 1 - Applicazione della normativa e definizioni</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 - Autorizzazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 - Concessione dei posteggi</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>

CAPO II - PROGRAMMAZIONE

<i>Art. 4 - Obiettivi</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art.5 - Criteri di individuazione delle aree</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - Ampliamento delle aree mercatali</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 - Orario di attività</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>

CAPO III – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

<i>Art. 8 - Procedura di rilascio</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - Subingresso</i>	<i>Pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art.10 – Procedura di revoca</i>	<i>Pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art.11 – Dimostrazione del titolo ed informazioni</i>	<i>Pag.</i>	<i>8</i>

CAPO IV – POSTEGGI

<i>Art.12 – Assegnazione</i>	<i>Pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art.13 – Rilascio della concessione e autorizzazione del posteggio</i>	<i>Pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 – Posteggi riservati ai produttori agricoli</i>	<i>Pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 – Uso del posteggio</i>	<i>Pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 – Pulizia del posteggio</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 – Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente Non occupati.</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 – Condotta dei venditori</i>	<i>Pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19 – Indennizzo, rimborsi, responsabilità</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 20 – Circolazione all'interno delle aree</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art.21 – Canone di occupazione e di concessione</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art.22 – Decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio</i>	<i>Pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art.23 – Revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse</i>	<i>Pag.</i>	<i>11</i>

CAPO V – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

<i>Art.24 – Tempi e modalità di sosta, orari di attività</i>	<i>Pag.</i>	<i>11</i>
--	-------------	-----------

CAPO VI – DISPOSIZIONI PER IL MERCATO

<i>Art. 25 – Rete commerciale di vendita, giorno di svolgimento</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
<i>Art.26 – Trasferimento temporaneo dell'area di mercato</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
<i>Art.27 – Operazione di accesso e di sgombero</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
<i>Art. 28 - Orari di vendita</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
<i>Art.29 – Spunta giornaliera</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

<i>Art.30 – Istituzione delle fiere o sagre</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.31 – Fiera di S. Ippolito</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.32 – Spostamento del giorno di fiera o sagra</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.33 – Posteggi nelle fiere o sagre</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 34 – Operazioni di accesso, di sgombero e orario di vendita</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art.35 – Spunta giornaliera</i>	<i>Pag. 14</i>

CAPO VIII – ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

<i>Art.36 – Artigiani e mestieri ambulanti</i>	<i>Pag. 14</i>
--	----------------

CAPO IX – DISPOSIZIONI IGIENICO – SANITARIE

<i>Art. 37 – Rinvio</i>	<i>Pag. 15</i>
-------------------------	----------------

CAPO X – VIGILANZA – SANZIONI – DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 38 – Vigilanza</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 39 – Pubblicità dei prezzi</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 40 – Sanzioni</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 41 – Osservanza degli altri regolamenti</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 42 – Abrogazione delle norme</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 43 – Norme di rinvio</i>	<i>Pag. 15</i>

ALLEGATI

A1) Planimetria area di mercato

B1) Planimetria area fiera di S. Ippolito

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Applicazione della normativa e definizioni.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, sul territorio comunale.

Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata:
 - A) - in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;
 - B) - in modo itinerante;
- *aree pubbliche*: le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo;
- *posteggio*: la parte di area pubblica che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita;
- *mercato*: l'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, sulla quale in uno o più giorni la settimana si esercita l'offerta di vendita integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- *fiera o sagra*: la manifestazione che si svolge sull'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- *fiera locale*: quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri;
- *commercio itinerante su aree pubbliche*: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione, dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
- *operatore*: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- *presenze in un mercato*: il numero di volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *presenze effettive in un mercato*: il numero di volte che un operatore si è presentato sul mercato ed ha effettivamente esercitato l'attività;
- *presenze effettive in una fiera*: il numero di volte che un operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- *per presenze in una fiera*: le date in cui l'operatore è in graduatoria e si è presentato in tale fiera anche se non vi ha svolto l'attività;
- *settore merceologico*: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali in "alimentare" e "non alimentare";
- *tipologia merceologica*: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;
- *società di persone*: sta ad indicare società di persone regolarmente costituite, intendendosi come tali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

Art. 2 – Autorizzazioni

L'esercizio del commercio su aree pubbliche come definito dall'articolo precedente è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera A) dell'art. 1 è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio ed abilita il titolare anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, con esclusione del giorno e nelle ore in cui egli è concessionario di un posteggio.

L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante di cui alla lettera B) dell'art. 1 è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio ed abilita il titolare anche alla vendita su tutto il territorio nazionale ed al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Entrambi le autorizzazioni abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Concessione dei posteggi

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posteggi in una fiera o altre manifestazioni occasionali.

CAPO II – PROGRAMMAZIONE

Art.4 – Obiettivi

Il Comune, nella predisposizione degli atti programmatori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche assicurando la migliore produttività del sistema e qualità del servizio da rendere al consumatore;
- assicurare il principio della libera concorrenza tra le diverse tipologie distributive garantendone un armonico ed equilibrato sviluppo distributivo;
- favorire l'esercizio su aree pubbliche nelle zone di nuova espansione urbanistica e prive di strutture a servizio;
- che le aree individuate per lo svolgimento di mercati o fiere siano di facile accesso ai consumatori; presentino sufficienti spazi a parcheggio per gli operatori; arrechino minimo disagio alla popolazione residente; salvaguardino gli aspetti urbanistici, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- rendere compatibile l'insediamento di mercati e fiere con i fattori di mobilità
- evitare ogni comportamento o l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività mediante inquinamenti di ogni tipo;

Art. 5 – Criteri di individuazione delle aree

Nell'individuazione delle aree devono essere rispettati:

- la previsione urbanistica del PRG;
- eventuali vincoli culturali, ambientali, storici e artistici;
- le limitazioni o divieti imposti per motivi di polizia stradale;
- i vincoli igienico sanitari;
- i vincoli di pubblico interesse in generale;
- le caratteristiche socio economiche del territorio;

- la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 6 – Ampliamento delle aree mercatali

Le aree mercatali individuate nel presente regolamento non possono essere ampliate.

Il Responsabile del settore VI° - commercio sulla scorta di richieste da parte dei titolari di posteggio presso il mercato di Gazzaniga, opportunamente e puntualmente documentate, può concedere ampliamento del posteggio in misura strettamente necessaria e strumentale alla vendita delle proprie merci. Il complesso degli incrementi della superficie di vendita attuale non può superare il 20% e non può creare nuovi posteggi.

Art. 7 – Orario di attività

Il Sindaco nel coordinare gli orari di vendita per il commercio su aree pubbliche deve attenersi:

- alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 114/98 e all'articolo 9 della legge regionale n. 15/2000,
- ai criteri già fissati dal Consiglio Comunale di Gazzaniga in merito.

CAPO III – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Art. 8 – Procedura di rilascio

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A)

- *Per il commercio su aree mercato:* Il comune trasmette alla Giunta Regionale, l'elenco dei posteggi liberi ubicati nelle aree di mercato, indicando le caratteristiche del mercato e del posteggio.

Tale elenco verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la domanda.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato come risultante dalla graduatoria di spunta in essere al momento della pubblicazione del posteggio sul BUR;
- Anzianità di registro delle imprese;
- Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare al Sindaco entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Nei successivi 15 giorni al Sindaco è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria, decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Autorizzazione tipo B) - per il commercio in forma itinerante: Gli interessati, residenti o aventi sede legale nel comune, presentano domanda al Comune. Entro 15 giorni dalla data di presentazione, il Responsabile dell'Ufficio Commercio comunica all'interessato

l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso.

Il termine ricorrerà di nuovo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi 90 giorni senza che il Responsabile dell'Ufficio Commercio si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Art. 9 – Subingresso

Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso; pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa.

La comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda e nel frattempo il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione.

Decorsi i quattro mesi utili, l'interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità. Decorsi ulteriormente questo periodo senza che venga presentata la prescritta comunicazione, il Responsabile dell'Ufficio Commercio procederà alla comunicazione dell'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e disporrà la revoca della concessione del posteggio.

Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un'autocertificazione dalla quale risulti il loro titolo di erede. Entro quattro mesi devono comunicare il loro stato di eredi in continuazione aziendale e possono chiedere una eventuale proroga di 30 giorni. Dopo tale termine decade il diritto di esercitare provvisoriamente l'attività che deve essere sospesa.

Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione, il Responsabile dell'Ufficio Commercio procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.

Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade automaticamente.

Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l'attività non viene esercitata per un anno, l'autorizzazione verrà revocata con le modalità stabilite dal successivo articolo 10.

Art. 10 – Procedura di revoca

L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

1. qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. per decadenza dalla concessione del posteggio;
3. qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità;
4. per perdita dei requisiti soggettivi;

5. in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

Alla decadenza della concessione di posteggio segue di diritto la revoca dell'autorizzazione di tipo A), essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 11 – Dimostrazione del titolo ed informazioni

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale e/o familiare. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile e se entro 10 giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza, si procederà in termini sanzionatori.

CAPO IV - POSTEGGI

Art. 12 – Assegnazione

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate dal Comune. L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione decennale e di una autorizzazione.

Art. 13 – Rilascio della concessione e autorizzazione del posteggio

Contestualmente al rilascio di una concessione decennale nelle aree mercatali viene rilasciata un'autorizzazione commerciale.

L'occupazione di posteggi nell'area della fiera o sagra locale, nelle manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- il settore merceologico ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;
- la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante; di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

La concessione del posteggio ha una durata decennale e può essere rinnovata con richiesta dell'interessato.

Art. 14 – Posteggi riservati a produttori agricoli

Nell'ambito del mercato comunale il 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare, con un minimo di un posteggio, è riservato agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli. Tali posteggi sono assegnati a produttori agricoli mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali per il commercio su aree pubbliche.

I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze conseguite.

Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, al produttore agricolo non si applica il principio di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, se i prodotti provenienti dall'azienda e posti in vendita sono prodotti stagionali e pertanto disponibili solo per un periodo limitato di tempo.

Art. 15 - Uso del posteggio

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

1. il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Commercio;
2. non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
3. tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa
4. i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro l'orario di sgombero dell'area fissato dal successivo art. 26;
5. non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita, tranne i casi di estrema necessità che dovranno essere comprovati con comunicazione scritta all'ufficio commercio entro 5 giorni;
6. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
7. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
8. non si possono accendere fuochi;
9. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
10. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;

Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 16 – Pulizia del posteggio

I titolari di posteggio non devono gettare sul suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti la propria attività.

Alla chiusura del mercato il posteggio occupato ed i tratti di passaggio antistanti e retrostanti dovranno essere lasciati puliti ed i rifiuti ed i contenitori usati per confezionare le merci (cassette, cartoni, etc.) al termine dell'attività devono essere

conferiti alla piattaforma ecologica o smaltiti in proprio presso centri di raccolta autorizzati.

Art. 17 – Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati.

I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare entro l'orario stabilito, ovvero di cui si ha notizia della non occupazione, vengono assegnati giornalmente agli operatori che ne facciano richiesta verbale al personale incaricato alla vigilanza del mercato, con le modalità indicate al successivo articolo 28.

Art. 18 - Condotta dei venditori

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri.

Art. 19 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionali.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 20 - Circolazione all'interno delle aree

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi e di mendicanti.

Art. 21 - Canone di occupazione e di concessione

L'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche ovvero l'esercizio del commercio su aree pubbliche su area in concessione decennale sono subordinati al pagamento di un canone di occupazione, per il quale si rinvia al vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 22 - Decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a 17 volte in un anno solare. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare purché documentate.

L'operatore decade altresì dalla concessione, dall'autorizzazione o eventuali diritti maturati sul posteggio per l'inosservanza alle norme del presente regolamento.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato; alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Art. 23- Revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse.

La revoca della concessione può essere disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio per motivi di pubblico interesse, con esclusioni di oneri a carico del Comune. In questo caso il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata.

Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio revocato.

CAPO V – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

Art. 24 – Tempi e modalità di sosta, orari delle attività.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste massime di 1 ora e comunque fino a conclusione delle prestazioni di vendita già richieste.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina, ed a una distanza inferiore a 50 metri dai luoghi di culto e monumenti.

L'attività è altresì vietata lungo la viabilità principale urbana formata dalle seguenti vie:

- Briolini, via
- Briolini, vicolo
- Crocefisso, via
- Dante, via
- Galliano, via
- Gelmi, via
- Marconi, via
- Maffeis Benedetto, via
- Maffeis Daniele, via
- Manzoni, via
- Montenero, via
- Monte Tomba, via
- Piccinini, vicolo
- S. Carlo, via
- S. Lucia, via
- S. Lucia, vicolo

- ❑ S. Rocco, via
- ❑ Roncalli, via
- ❑ Villa, via
- ❑ Vittorio Veneto, via
- ❑ XXV Aprile, piazza.

Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese in 500 metri dal limite dell'area di mercato o fiera.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovrà esercitarsi nelle orari e con le modalità previste per il commercio su aree private.

CAPO VI - DISPOSIZIONI PER IL MERCATO

Art. 25 – Rete commerciale di vendita, giorno di svolgimento.

Il mercato settimanale di Gazzaniga si svolge nel giorno di sabato, lungo via Terruzzi e Gelmi, nell'area individuata nella planimetria allegata (allegato A).

Il mercato è formato da n. 99 posteggi, con una superficie di vendita utilizzata/da assegnare pari a mq. **3.328,50.**

E' fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di spostare il giorno di mercato per effettive esigenze pubbliche.

Nel caso di spostamento del giorno il mercato viene effettuato il giorno precedente non festivo; in tali occasioni l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine.

Art. 26 - Trasferimento temporaneo dell'area di mercato.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, viabilità o igienico-sanitari è adottato dal Responsabile del settore commercio.

Art. 27 – Operazioni di accesso e di sgombero.

I titolari di posteggio possono accedere all'area di mercato non prima delle 6,00; lo sgombero dell'area deve avvenire entro le 14,00.

Le operazioni di spunta per l'assegnazione di posti temporaneamente non occupati dal titolare hanno luogo alle ore 8,00.

Art. 28 – Orari di vendita.

L'orario di vendita è stabilito dalle 7,30 alle 13.00.

Art. 29 - Spunta giornaliera

L'assegnazione viene effettuata ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività del commercio su aree pubbliche sulla base dei seguenti criteri, disposti in ordine di importanza:

- favorire l'inserimento di generi merceologici mancanti,
- più alto numero di presenze alla spunta del mercato di Gazzaniga,
- maggior anzianità dell'attività del commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese.

Nel caso di parità si procede ad assegnazione mediante sorteggio.

I concessionari di posteggio che si presentano al mercato dopo l'orario stabilito possono partecipare all'assegnazione di un posteggio dopo che sia stata effettuata l'assegnazione per tutti gli altri.

La Polizia Municipale terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta trasmettendo i dati all'ufficio commercio il quale disporrà due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:

1. per le effettive presenze: si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
2. per presenze: si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio della Polizia Municipale e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

Art. 30 - Istituzione delle fiere o sagre

L'istituzione di nuove fiere o sagre è deliberata dalla Giunta Comunale unitamente alla individuazione delle rispettive aree e con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 5. Il modello organizzativo delle nuove fiere o sagre dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Non si possono effettuare fiere o sagre nelle giornate di Capodanno, S. Pasqua e S. Natale.

Art. 31 – Fiera di San Ippolito.

Ogni anno il 13 di agosto si svolge la fiera di S. Ippolito.

In tale occasione è consentita l'attività commerciale su aree pubbliche su n. 50 banchi affidati temporaneamente in concessione per la vendita di merci varie nelle vie di seguito indicate e come individuate nella planimetria allegata al presente atto (allegato B):

- Via Gelmi,
- Via B. Maffei,
- Via Marconi,
- Via Mazzini,
- Via Roncalli,

Art. 32 - Spostamento del giorno di fiera o sagra

Lo spostamento del giorno di fiera è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello spostamento ne va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

Art. 33 - Posteggi nelle fiere o sagre

Tutti gli operatori nazionali di commercio su aree pubbliche possono partecipare all'assegnazione dei posteggi delle fiere o sagre.

I posteggi disponibili sono assegnati con la procedura di seguito indicata.

Gli interessati entro il 15 giugno di ciascun anno devono presentare la richiesta con lettera raccomandata RR o direttamente in comune, indicando:

le generalità dell'impresa, il codice fiscale, la tipologia merceologica posta in vendita, i metri di occupazione richiesti, il numero di presenze alla fiera di S. Ippolito già maturate, l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese; deve inoltre essere allegata copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta.

Entro i successivi 10 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile dell'Ufficio Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 3 Maggior numero di effettive presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
- Punti 2 Maggior numero di presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare Sindaco entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 10 giorni al Sindaco è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

Agli operatori verrà comunicato il numero del posteggio assegnato e verrà loro inviato il bollettino per il pagamento del canone di occupazione la cui ricevuta dovrà essere consegnata al personale incaricato dal Comune il giorno di fiera. La mancata esibizione del pagamento del canone rende nulla la decisione di assegnazione.

Nella stessa fiera l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di un posteggio.

Art. 34 – Operazioni di accesso, di sgombero e orario di vendita.

Gli operatori autorizzati possono accedere dalle ore 6,30 alle ore 8,00; lo sgombero dell'area deve avvenire entro le 23,00.

L'orario di vendita è stabilito dalle 9.00 alle 22.00.

Art. 35 - Spunta giornaliera

L'occupazione dei posteggi nelle fiere deve essere effettuata entro le ore 8,00; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta e risultanti primi esclusi in graduatoria fino a suo esaurimento.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'autorizzazione deve essere mostrata agli incaricati al momento dell'assegnazione del posteggio, l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono gli stessi previsti per la definizione della graduatoria.

Il Settore Commercio terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo la relativa graduatorie in base alle presenze effettive.

CAPO VIII – ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 36 – Artigiani e mestieri ambulanti

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'osservanza di norme speciali che ne regolano l'attività, è soggetto alle norme del presente regolamento previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.

L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve comunque contenersi tra le ore 7,00 e le ore 22.00.

CAPO IX – DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE

Art. 37 – Rinvio

Per le prescrizioni relative alle attrezzature, all'esposizione della merce e alle vendite di prodotti alimentari si rinvia alle vigenti disposizioni in materia, con particolare riferimento:

- al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98,
- al Regolamento locale di igiene tipo,
- all'Ordinanza del Ministero della Sanità n. 2 marzo 2000.

CAPO X - VIGILANZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata alla Polizia Municipale.

Art. 39 Pubblicità dei prezzi

Il commerciante su aree pubbliche ha l'obbligo di esporre i prezzi della merce posta in vendita, come disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.

Art. 40 – Sanzioni

Per la tipologia e l'entità delle sanzioni si rinvia a quanto disposto del titolo X del D.Lgs. n. 267/2000.

Per l'applicazione delle sanzioni alle violazioni delle norme comunali si applica la disciplina sanzionatoria prevista dall'apposito regolamento comunale.

Art. 41 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 42 - Abrogazione delle norme

Con l'approvazione delle presenti norme sono abrogati il previgente regolamento del mercato e dell'esercizio del commercio su aree pubbliche ed ogni altra disposizione regolamentare od ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 43 - Norme di rinvio

Per quanto altro non indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

